



# CITTA' di ALTAMURA

## SETTORE V - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

### SEZIONE COMANDO

Via Del Mandorlo n. 21/23

Tel. -080/3165173 fax 080/3165180

MailBox: polizialocale@cert.comune.altamura.ba.it

## CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SEGNALETICA MOBILE PER CHIUSURA ZONE A TRAFFICO LIMITATO ED INTERVENTI EVENTUALI NEL TERRITORIO DI ALTAMURA

### Art. 1

#### Oggetto dell'Appalto

Il Comune di Altamura intende affidare per la durata di mesi 36 a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto, la gestione del servizio di trasporto segnaletica mobile per chiusura Zone a Traffico Limitato, dell'area antistante l'ingresso dello stadio comunale in occasione dello svolgimento di incontri di calcio e nei casi di calamità naturali e comunque ad ogni richiesta dell'Amministrazione Comunale, prevedendo per l'intera durata dell'appalto n. 315 interventi prevedibili n. 150 interventi imprevedibili e n. 150 interventi di cui all'art. 13 secondo capoverso del presente capitolato.

### Art. 2

#### Durata dell'appalto

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di mesi 36 dalla data di avvio della prestazione.

### Art. 3

#### Corrispettivo dell'appalto

Il costo unitario è il seguente:

- €. 154,94 I.V.A. esclusa, per ogni intervento prevedibile, per n. 315 interventi;
- €. 154,94 I.V.A. esclusa, per ogni intervento imprevedibile, per n. 150 interventi;
- €. 15,49 I.V.A. esclusa, per n. 150 interventi di cui all'art. 13 secondo capoverso del presente capitolato.

Pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato dai predetti importi depurati della percentuale di ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

La liquidazione delle relative competenze in favore della ditta appaltatrice sarà effettuata ogni tre mesi senza ulteriore provvedimento a presentazione fattura vistata dal Comando di Polizia Municipale per l'avvenuta e regolare esecuzione del servizio e controllo del numero degli interventi effettuati e previa acquisizione del DURC.

### Art. 4

#### Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Nessun compenso revisionale è previsto per il primo anno di esecuzione del servizio.
2. E' ammessa la revisione dei prezzi, a richiesta dell'aggiudicataria, a partire dal secondo anno di svolgimento del servizio, secondo quanto definito all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
3. In mancanza della pubblicazione dei dati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 163/2006, se ed in quanto applicabile, la revisione dei prezzi, per ogni anno o frazione di anno di durata del contratto dopo il primo, non potrà superare la misura massima dello 0,50% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, escluso tabacchi.

#### **Art. 5**

#### **Soggetti abilitati a partecipare alla gara**

Alla gara possono partecipare le ditte iscritte all'albo alla C.C.I.A.A. cat. "Trasporti".

Oltre alla documentazione di rito indicata nel bando di gara, gli interessati dovranno esibire:

- a- certificato dell'iscrizione alla Camera di Commercio nella cat. "Trasporti";
- b- dichiarazione di dotazione di un automezzo superiore ai 35 quintali idoneo al trasporto delle transenne e segnaletica mobile;
- c- idonee referenze bancarie di possedere adeguate capacità economiche rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato;
- d- iscrizione albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di affidamento del servizio**

L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui all'art. 55 del D.L.vo 163/2006, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all'art. 82 dello stesso decreto legislativo, con la seguente modalità:

il concorrente dovrà formulare una offerta percentuale in ribasso con riferimento al costo unitario al netto di IVA, per intervento prevedibile, pari ad € 154,94.

I concorrenti dovranno presentare nei termini e con modalità specificate nel bando di gara, l'offerta con l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che offrirà il maggior ribasso percentuale sul costo unitario per intervento, anche in presenza di una sola offerta pervenuta ed ammessa.

#### **Art. 7**

#### **Deposito cauzionale definitivo**

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo presunto complessivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Altamura.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante lo stato di esecuzione del servizio emessa dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'appaltatore.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **Art. 8**

#### **Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

#### **Art. 9**

#### **Stipulazione del contratto, spese, imposte e tasse**

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

E' fatto divieto assoluto di cessione del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 10**

#### **Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

#### **Art. 11**

##### **Divieto di cessione del contratto - cessione del credito**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs 163/2006.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art.117 del D.Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 12**

##### **Gestione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, nonché le spese relative al trasporto delle transenne e della segnaletica dal luogo del deposito sino al luogo indicato dal Comando di Polizia Locale, senza alcun onere a carico del Comune, essendosi tenuto conto di tali oneri in sede di determinazione dell'importo a base d'asta.

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del contratto, mediante apposito verbale di consegna, diventa custode ed affidataria delle transenne di proprietà comunale con ogni conseguente responsabilità in caso di sottrazione e distruzione.

#### **Art. 13**

##### **Organizzazione del servizio**

L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale che sarà disponibile 24 ore al giorno, al fine di consentire il trasporto in qualsiasi momento su semplice ordine di servizio. La ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, munito di cellulare per la pronta reperibilità. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro 30 minuti dall'ordine impartito dalla Polizia Locale.

#### **Art. 14** **Personale addetto**

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con il proprio personale.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, Il Comune ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Appaltatore adotta nell'espletamento del servizio tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei beni dell'Amministrazione Comunale ed è sempre e direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio stesso, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 15** **Oneri a carico dell'aggiudicataria**

All'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, sono affidati i seguenti compiti e /o interventi (per intervento si intende: il trasporto, posizionamento e successivo recupero delle

transenne, anche se il recupero avviene in giorno o periodo diverso da quello del trasporto e posizionamento):

- a) chiusura nei giorni festivi delle zone a traffico limitato e zone pedonali istituite o da istituire in numero ritenuto congruo dall'Amministrazione, a mezzo di transenne mobili di proprietà comunale, assicurando nei predetti giorni il trasporto ed il posizionamento delle transenne di proprietà del Comune per l'espletamento del servizio;
- b) curare la riparazione di eventuali guasti arrecati alle transenne ed ai relativi pannelli anche ad opera di terzi o ignoti;
- c) in presenza di fatti imprevisti e/o imprevedibili per motivi di pubblica sicurezza, di calamità naturali o per esigenze di viabilità e/o di Ordine Pubblico o in occasione di pubbliche manifestazioni che richiedono particolari misure di sicurezza, la ditta sarà obbligata ad intervenire sia per il trasporto che per il posizionamento delle transenne e segnaletica su richiesta del Comando di Polizia Locale;
- d) la ditta aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare la consegna ed il ritiro delle transenne presso il luogo di custodia in favore di terze persone alle quali sarà rilasciata l'autorizzazione all'uso delle transenne da parte del Comando di Polizia Municipale, previo ordine di servizio.
- e) Delimitazione dell'area antistante l'ingresso dello stadio comunale in occasione dello svolgimento di incontri di calcio.

#### **Art. 16** **Oneri a carico del Comune**

Il Comune di Altamura riconoscerà alla ditta aggiudicataria per ogni intervento che non rientra tra quelli prevedibili e quindi gli interventi di cui all'art. 12 lett. c), il 10% in aumento dell'offerta di aggiudicazione per ogni intervento.

Il Comune di Altamura riconoscerà alla ditta aggiudicataria l'importo del 10% dell'offerta di aggiudicazione per ogni intervento, nei casi in cui la ditta aggiudicataria pur non operando il trasporto e il posizionamento delle transenne, si rende disponibile alla consegna ed al ritiro, presso il luogo di custodia, allorché il Comando di Polizia Locale autorizza l'uso delle transenne a terze persone, ai sensi dell'art. 12 lett. d) del presente capitolato.

#### **Art. 17** **Subappalto**

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo presunto complessivo contrattuale.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti del Comune, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in

relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo presunto complessivo dell'appalto.

## **Art. 18** **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso Il Comune che nei rapporti con eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura □ Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte del Comune sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche del subappaltatore e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti al subappaltatore e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo della gara .

L'appaltatore trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che Il Comune si riserva di procedere a verifiche sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

## **Art. 19** **Responsabilità dell'Appaltatore**

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiale del Comune o danni e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall'Amministrazione

Resta inteso che qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone o a cose di proprietà dell'Amministrazione o di qualsivoglia soggetto, l'Appaltatore si obbliga all'integrale risarcimento dei danni.

## **Art. 20** **Sicurezza**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto al servizio contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato.

Allorchè l'esecuzione del servizio avviene all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell'art.26. comma 2 lettera) e b) e art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (direttore dell'esecuzione e/o dirigente). Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

## **Art. 21** **Sospensione del servizio**

L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente possibile causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso Il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune di Altamura, lo stesso potrà sospendere in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, per tutta la durata della causa ostativa, dal giorno in cui questa si è verificata senza che l'impresa possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

## **Art. 22** **Esecuzione in danno**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini disposti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'operatore economico aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Civica Amministrazione.



Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 23** **Risoluzione contrattuale per inadempimento**

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: sospensione del servizio, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per violazione di diritti di privativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto;
- c. frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d. sospensione dell'erogazione del servizio a seguito di decisione unilaterale.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporterà la trasmissione dell'informazione da parte del Comune di Altamura all'A.N.A.C. ( ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) per l'annotazione nel Casellario informatico.

In caso di risoluzione del contratto, Il Comune, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 24** **Penali**

La Stazione Appaltante previa comunicazione scritta fatta a seguito di istruttoria da parte del direttore di esecuzione anche a seguito di eventuali segnalazioni e/o comunicazioni che perverranno al Comando VV.UU., può applicare una penale variante da Euro 100,00 a 250,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.

Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà essere applicata la penale sopra indicata.

Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

#### **Art. 25** **Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa la interpretazione e la esatta osservanza del contratto de quo, sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Bari o se rientra nella competenza quello di Altamura.

#### **Art. 26** **Norma di rinvio**

L'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, i rapporti tra Amministrazione Comunale di Altamura e l'aggiudicataria e di questa con i propri dipendenti, sono regolati oltre che dal presente Capitolato, dalle Leggi e dalle norme del Codice civile.

Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si rinvia al D.P.R. 207/2010 nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di vigilanza, in quanto applicabili.